

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 22/05/2018

FATTO

Il ricorrente, in qualità di procuratore generale di un soggetto (giusta procura rilasciata per atto pubblico allegata al ricorso), cointestatario a firma disgiunta di un contratto di conto corrente, si recava presso la filiale dell'intermediario resistente al fine di richiedere copia integrale degli estratti conto relativi a tale rapporto, aperto nel 2013 e chiuso nell'autunno 2017. Il direttore della filiale rifiutava di consegnare la documentazione richiesta, senza addurre alcuna legittima giustificazione, limitandosi a consegnare un estratto degli ultimi movimenti. Esperito inutilmente il reclamo, la parte ricorrente domanda la copia integrale degli estratti conto relativi al conto corrente in questione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene che la decisione assunta dal direttore della filiale di resistere alla richiesta dell'attuale ricorrente di: "ottenere la movimentazione avvenuta dalla data di apertura sul conto [*nome dell'intermediario*] n. xxxxxxxx306" è conforme a diritto, poiché si tratta di rapporto intestato a più persone. Pertanto "i delegati dovranno essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari", ai sensi dell'art. 5 comma 8 delle condizioni contrattuali applicate al conto suddetto. Rileva inoltre che, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificamente nella procura. Infatti l'art. 1708 c.c. sancisce che il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

DIRITTO

In relazione al ricorso che è stato proposto, il Collegio esclude, anzitutto, che la richiesta di documentazione formulata dal ricorrente possa intendersi come atto di straordinaria amministrazione, che non potrebbe essere compiuto da un soggetto munito di procura generale, se non nel caso in cui sia espressamente indicato nella procura, ai sensi dell'art. 1708 c.c. (norma che peraltro è dettata in materia di mandato). Infatti, mentre può, ad esempio, rientrare nella nozione di atto di straordinaria amministrazione l'atto di disposizione di diritti, che incide sul patrimonio, ovvero quello con cui si assumono obbligazioni con effetti analoghi, la richiesta di documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente bancario, nel periodo in cui il rapporto ha avuto corso, non ha analoga efficacia o portata, e non può quindi essere atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Ad ogni buon conto, la procura esibita dal ricorrente comprende (cfr. punto 1. lett. b) il *“fare aprire e chiudere conti presso Banche e disporre, depositare e ritirare somme, emettere pagare e girare assegni, depositare titoli e valori”*. Inoltre al punto 1 lett. g) della medesima procura è specificato che i procuratori sono investiti del potere di: *“rappresentare la mandante avanti a tutte le amministrazione pubbliche, avanti l'amministrazione delle Poste e tutti gli uffici fiscali, pagare imposte e tasse, fare reclami e ricorsi in via amministrativa o giudiziaria”*. Pertanto non si può dubitare che la richiesta formulata sulla scorta della procura di avere accesso alla documentazione relativa al conto rientri nei poteri del procuratore. Né ha maggior pregio l'obiezione proposta dall'intermediario per resistere alla domanda formulata dall'attuale ricorrente, secondo cui il procuratore avrebbe dovuto essere munito di delega sottoscritta congiuntamente da tutti i titolari del conto, in base alle condizioni generali di contratto predisposte dal medesimo intermediario. Infatti, è da considerare che una disposizione di questo genere può tutt'al più valere per deleghe che non hanno carattere generale com'è una procura speciale, rilasciata appositamente per operare sul conto, ma non possono valere in presenza di una procura generale, com'è quella rilasciata al ricorrente. D'altra parte, l'art. 119 TUB prescrive che:

“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

La norma, di carattere inderogabile, ha chiaramente la funzione di facilitare, da parte di coloro che amministrano i beni del cliente, l'accesso alle informazioni che si ricavano dalla documentazione inerente ai rapporti intrattenuti dal cliente con la banca, in ragione della salvaguardia dei diritti del cliente, ed in attuazione del criterio della buona fede (v. sul punto, per tutte, Collegio di Bari n. 6548 del 22/03/2018).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a consegnare, nei tempi e nei modi contemplati all'art. 119 TUB, la documentazione richiesta da parte ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA